Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Mercoledì, 23 gennaio — Numero 19

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2129 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1917-918, sotto la rubrica « Industria », è istituito il capitolo numero 104-*septies* - « Spese per favorire la costituzione di Cooperative di produttori di limoni aventi lo scopo di procedere direttamente e per proprio conto alla trasformazione dei limoni in citrato di calcio ed alla estrazione da detto prodotto di altri derivati » con lo stanziamento di lire cinquantamila (L. 50.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 2130 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduti i decreti Luogotenenziali 28 febbraio 1916, n. 264, e 19 ottobre 1916, n. 1458, coi quali furono adottati provvedimenti per l'anno 1915 e per l'anno 1916 a favore degli operai chiamati alle armi, inscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai;
Ritenuta la necessità di prorogare i detti provvedimenti anche per l'anno 1917;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad accreditare, a favore degli operai inscritti, i quali si trovino sotto le armi, il contributo minimo relativo all'anno 1917, oltre alla quota ordinaria di concorso di cui nell'art. 14 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

In apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro per l'anno 1917-918 sarà stanziato un fondo di L. 400.000 pel rimborso alla Cassa dei detti contributi che saranno da essa versati per l'anno 1917.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2131 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale del 16 settembre 1915, n. 1480;
Visto il R. decreto del 21 dicembre 1905, n. 658, con il quale viene regolato il servizio dei delegati commerciali all'estero;
Visto il R. decreto 22 giugno 1916, n. 755, concernente la istituzione del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro;
Ritenuta l'opportunità di mantenere l'incarico temporaneo affidato ai delegati commerciali nominati dopo la pubblicazione del precitato decreto Luogotenenziale;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà concessa al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale del 16 settembre 1915, n. 1480, di affidare cioè, temporaneamente le funzioni di delegato commerciale all'estero anche a persone non appartenenti alla detta amministrazione, con deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento dei delegati medesimi, è prorogata senza limiti di tempo e fino a nuova disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 2132 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri segretari di Stato per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, e per l'industria, commercio e lavoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1918 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, sugli altri cereali e sulle farine, e autorizzati altri provvedimenti, nonchè quelli del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664, con cui l'abolizione temporanea del dazio venne estesa al semolino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI — R. BIANCHI — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 27 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853 (serie 3ª) sugli stipendi ed assegni fissi per i corpi militari;
Visti i Regi decreti 26 giugno 1887 e 8 luglio 1888 sulle indennità di carica ai direttori di sanità ed ai vice direttori di ospedali militari marittimi;
Visto l'art. 1 del Nostro decreto 11 ottobre 1917 che modifica il regolamento per il servizio degli ospedali militari marittimi;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Fino a che nei dipartimenti marittimi di Spezia, Taranto e Venezia la carica di direttore di sanità rimarrà separata da quella di direttore dell'ospedale principale, all'ufficiale superiore medico titolare di quest'ultima carica competerà l'annua indennità di L. 900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 30 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;
Sentito l'Alto commissario per l'assistenza dei profughi della guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Uffici delle prefetture e delle sottoprefetture delle Provincie le quali siano, in tutto o in parte, sgomberate in dipendenza delle operazioni di guerra, ovvero occupate dal nemico, avranno sede nelle località che saranno determinate dal Ministero dell'interno di accordo col Comando supremo. Si potrà stabilire un'unica sede, con unico ufficio, per la prefettura e per le sottoprefetture.

Il prefetto è autorizzato a sostituirsi alla Giunta provinciale amministrativa per le funzioni di tutela, alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, e a tutti gli altri Consigli e Commissioni costituiti presso la prefettura.

Nelle Provincie di cui al presente articolo è sospesa la revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative.

Le inserzioni prescritte da leggi e regolamenti, che dovrebbero essere fatte nel foglio degli annunzi legali delle Provincie indicate al primo comma, saranno effettuate nel foglio delle Provincie nelle quali sarà stabilita la sede delle rispettive prefetture.

Art. 2.

L'Amministrazione delle Provincie indicate nel precedente articolo dovrà trasferirsi nella sede assegnata alle rispettive prefetture e sarà affidata alle Deputazioni provinciali, a cui sono attribuiti anche i poteri dei Consigli provinciali.

Qualora la Deputazione provinciale non possa funzionare, l'Amministrazione della Provincia sarà affidata ad un commissario nominato dal ministro dell'interno, con facoltà di aggregarsi delegati fiduciari da lui scelti e confermati dal prefetto.

Il commissario avrà i poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale.

Le deliberazioni saranno da lui adottate con l'assistenza del segretario o di altro impiegato dell'Amministrazione provinciale e pubblicate in copia all'albo pretorio della Provincia dove viene fissata la sede di detto commissario, e per estratto nel Foglio degli annunzi legali, quando ciò sia necessario a norma degli articoli 251 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, nn. 148 e 147 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Il ministro dell'interno può in ogni tempo annullare tali deliberazioni.

Art. 3.

La rappresentanza nel Regno dei Comuni sgombrati in dipendenza delle operazioni di guerra ovvero occupati dal nemico spetta di diritto al prefetto della Provincia, il quale, allorchè le circostanze lo consiglino, potrà provvedere per mezzo di commissari da lui nominati per ogni Comune o gruppo di Comuni della stessa Provincia.

Della nomina dei commissari il prefetto informa immediatamente il ministro dell'interno, l'Alto commissario per l'assistenza dei profughi di guerra e il segretario generale per gli affari civili presso il Comando supremo.

Art. 4.

Il commissario prefettizio risiede possibilmente nel Comune dove è raccolta la maggiore o almeno una notevole parte della popolazione del Comune o del gruppo di Comuni.

La fissazione e l'eventuale cambiamento della residenza sono determinati dal prefetto.

Art. 5.

Il commissario prefettizio esercita i poteri del sindaco, della Giunta e del Consiglio.

Le deliberazioni, da adottarsi con l'assistenza del segretario e, in mancanza, di altro impiegato del Comune o di uno dei Comuni raggruppati, oppure, in mancanza anche di questi, di un impiegato dei Comuni indicati nell'art. 3, o di quello, ove il commissario risiede, devono essere pubblicate, quando sia necessario a norma degli articoli 128 e 140 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, all'albo pretorio di quest'ultimo Comune e non sono valide senza la ratifica del prefetto.

Il ministro dell'interno può in ogni tempo annullarle.

Art. 6.

Il commissario prefettizio può delegare ad altre persone, previa autorizzazione del prefetto, alcune delle funzioni inerenti al suo ufficio, determinando tra esse chi debba sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7.

Al commissario prefettizio spetta di mantenere, per quanto è possibile, la continuità dell'amministrazione, raccogliere e custodire valori e documenti di ragione comunale, riscuotere rendite e crediti, rilasciare certificati a favore dei comunisti per qualsiasi materia, tenere il censimento dei comunisti profughi di guerra, prendere o promuovere i provvedimenti diretti ad assicurarne gli interessi e l'assistenza da parte dei Comitati locali di cui all'art. 6 del decreto 14 ottobre 1917, n. 1697.

Al servizio di tesoreria si provvederà nel modo che sarà ritenuto più opportuno dal prefetto, sopra proposta del commissario.

Art. 8.

Nella Provincia in cui abbia sede l'Amministrazione di una delle Provincie indicate nell'art. 1 il presidente della Deputazione provinciale di questa o il commissario incaricato della sua amministrazione fa parte di diritto del Comitato provinciale di cui all'art. 3 del decreto 14 ottobre 1917, n. 1697.

Nei Comuni, in cui trovansi profughi di guerra e abbiano sede commissari prefettizi per l'amministrazione di Comuni indicati nell'art. 3, almeno uno di detti commissari è chiamato a far parte dei Comitati locali, di cui all'art. 6 del predetto decreto, con provvedimento del prefetto della Provincia in cui abbiano sede i Comitati.

Art. 9.

Il commissario prefettizio per il Comune o gruppo di Comuni, provvede altresì alla gestione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Consorzi e di ogni altro ente pubblico locale interessante i Comuni sgombrati od occupati, qualora per ciascun ente non sia dal prefetto nominato uno speciale commissario con funzioni analoghe a quelle stabilite per i commissari dei Comuni.

Art. 10.

Le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti indicati nell'articolo precedente devono, di regola, stabilirsi nella stessa sede assegnata all'Amministrazione del Comune cui appartengono, salva diversa determinazione del prefetto.

Le rendite delle istituzioni pubbliche di beneficenza che siano esuberanti all'adempimento dei loro scopi verso i profughi di guerra che vi abbiano titolo a norma di legge, delle tavole di fondazione e degli statuti, potranno, su proposta dei prefetti, essere erogate a favore di altri profughi appartenenti alla stessa Provincia, nei modi che saranno stabiliti dal ministro dell'interno, udito l'Alto commissario.

Art. 11.

Gli impiegati, i salariati ed i pensionati dei Comuni suddetti e degli altri enti locali, che siansi allontanati dalla sede con l'osservanza delle norme in vigore, mantengono il godimento degli stipendi, dei salari e delle pensioni.

Detti impiegati e salariati sono tenuti a prestare servizio, nell'interesse dei Comuni o degli altri enti cui appartengono, dovunque l'opera loro sia richiesta dal prefetto o dal commissario ed anche per funzioni diverse da quelle loro proprie.

A tale uopo essi dovranno mettersi a disposizione del prefetto e dei rispettivi commissari prefettizi: contravvenendo a tale obbligo, non saranno ammessi al trattamento stabilito da questo articolo o ne decadranno.

Nel caso che detti impiegati e salariati assumano, col consenso del prefetto o del commissario prefettizio, altra occupazione e finchè questa duri, la quota di stipendio o salario è limitata all'eventuale differenza fra l'antica retribuzione e la metà della nuova.

Ai medesimi impiegati e salariati sarà corrisposta, oltre la indennità di caro viveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1181, altra speciale indennità, in guisa da non eccedere, nel complesso, i due terzi dello stipendio o salario da ciascuno di essi percepito.

La determinazione delle somme da corrispondere in base al presente articolo sarà fatta dal prefetto ovvero dal commissario prefettizio con deliberazione debitamente ratificata.

Art. 12.

Fino a nuova disposizione rimane sospeso l'esercizio di ogni azione giudiziaria contro i Comuni indicati nell'art. 3 o gli altri enti pubblici locali pertinenti a detti Comuni e non è ammesso l'acquisto di qualsiasi diritto di prelazione o d'ipoteca sui beni dei detti Comuni ed enti.

Rimane altresì sospeso il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentorî, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi in danno degli stessi Comuni ed enti.

Art. 13.

Rimane pure sospeso, fino a nuova disposizione, il pagamento, da parte dei suddetti Comuni o altri enti pubblici locali di cui all'art. 9, delle rate di interessi ed annualità di ammortamento per mutui contratti, nonchè di quelli per canoni, censi, livelli, contributi od altri oneri patrimoniali, salva la decorrenza dell'interesse legale sulle somme non pagate.

Il ministro dell'interno potrà però, quando particolari circostanze lo dimostrino necessario, autorizzare la estinzione di determinate passività.

Art. 14.

Nei Comuni nei quali è temporaneamente sospesa la riscossione delle imposte dirette resta sospesa per eguale periodo anche la riscossione dei tributi comunali ed è sospeso, per i tesorieri o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali dei Comuni stessi e degli enti locali, l'obbligo, dove esista, di rispondere del non riscosso come riscosso.

Art. 15.

Per provvedere alle deficienze dei bilanci dei Comuni e degli altri enti pubblici locali di cui all'art. 13, il ministro dell'interno, in seguito a proposta del prefetto oppure, ove esista, a deliberazione del commissario prefettizio debitamente ratificata, può concedere anticipazioni su prestiti sui fondi, di cui ai decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio

1916, n. 743, e 5 luglio 1917, n. 1162, che sono applicabili a detti Comuni ed enti anche senza le speciali garanzie stabilite dall'art. 2 del citato decreto n. 988.

La stessa disposizione è estesa ai Comuni nei quali è sospesa la riscossione dei tributi locali, giusta l'articolo precedente, per la durata della sospensione e limitatamente al fabbisogno del periodo corrispondente.

Art. 16.

All'Amministrazione delle Provincie indicate nell'articolo 1 sono applicabili le disposizioni degli articoli 7, 11, 12, 13 e 15, 1° comma, del presente decreto, ed è applicabile la disposizione del 2° comma di quest'ultimo articolo alle Provincie nelle quali è temporaneamente sospesa la riscossione della sovrimposta.

Art. 17.

Sono abrogate le disposizioni dei decreti 9 luglio 1916, n. 966, 15 novembre 1917, n. 1862 e dell'art. 2 del decreto 12 ottobre 1916, n. 1443.

Art. 18.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 82 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'industria, il commercio e il lavoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4, comma primo e secondo, del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1956, relativo all'Istituto nazionale per i cambi coll'estero, è così modificato:

« L'Istituto sarà amministrato da un Consiglio composto di undici membri, compreso il presidente. Tre di essi saranno nominati per decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro del commercio, dell'industria e del lavoro; tre saranno delegati dagli Istituti di emissione; quattro saranno delegati dagli Istituti di credito ordinari partecipanti al Consorzio; uno verrà scelto dagli Istituti di emissione in rappresentanza delle Banche non consorziate e delle ditte bancarie specialmente dedite al commercio dei cambi, delle quali gli Istituti di emissione si avvalessero, come di dipendenze proprie, per l'esercizio di loro competenza del commercio medesimo nel modo che sarà stabilito nello statuto dell'Istituto nazionale.

« Il presidente sarà nominato con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro per il commercio, l'industria ed il lavoro ».

Art. 2.

Gl'Istituti di credito ordinari componenti il Consorzio, su domanda della presidenza dell'Istituto nazionale, metteranno a disposizione dell'Istituto medesimo i loro funzionari, specialmente pratici nella tecnica delle operazioni dei cambi, che il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto riterrà opportuno di aggregare alla propria Direzione generale.

Gli assegni di tali funzionari graveranno sul bilancio dell'Istituto nazionale, senza che per ciò siano alterati i rapporti contrattuali esistenti tra i funzionari medesimi e l'Istituto di credito cui essi appartengono, considerandosi ad ogni effetto come trascorso presso quest'ultimo il tempo durante cui rimarranno presso l'Istituto nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 83 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e la legge 22 dicembre 1905, n. 592;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È sospeso il pagamento delle rate semestrali dei mutui concessi da Istituti di credito fondiario su immobili situati nei Comuni occupati dal nemico e in quelli della zona di operazione da indicarsi a norma dell'art. 5, a partire dalla rata scaduta il 31 dicembre 1917 fino ad un anno dopo la conclusione della pace.

Le somme dovute per le rate sospese saranno ripartite, col carico dei relativi interessi nella misura del 5 per cento, fra le rate residue, e dovranno essere pagate con queste alle rispettive scadenze, salvo che il mutuatario non chieda un prolungamento della durata del mutuo, la quale non potrà eccedere gli anni cin-

quanta, non compresi in tale durata massima i primi anni, fino al numero di dieci, che fossero già decorsi dalla stipulazione del mutuo.

Le ipoteche esistenti a favore degli Istituti di credito fondiario garantiranno con l'attuale loro grado anche il debito, con i relativi accessori, di cui la riscossione è prorogata in virtù del presente decreto, sia per quanto concerne la ripartizione sulle rimanenti rate, sia il prolungamento della durata del mutuo.

Qualora sui mutui ai quali si applica la proroga di cui al presente articolo esistano già arretrati, anche questi saranno ripartiti con le stesse norme delle semestralità prorogate.

Art. 2.

Gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a sospendere nei Comuni compresi nella zona di operazioni, non contemplati nell'articolo precedente, la riscossione delle rate semestrali indicate nel detto articolo e degli arretrati esistenti sui singoli mutui.

Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 1.

La concessione della proroga può essere subordinata alla prestazione di un supplemento di garanzia reale.

Art. 3.

Agli Istituti di credito fondiario potranno essere anticipate dallo Stato, sui fondi e con le norme di cui ai Regi decreti 18 agosto 1914, n. 827 e 23 maggio 1915, n. 718, le somme occorrenti per corrispondere gli interessi su una massa di cartelle corrispondente all'importo residuo al 31 dicembre 1917 dei mutui contemplati dal presente decreto e per provvedere al rimborso delle cartelle che saranno sorteggiate durante il periodo di proroga, in proporzione del detto importo.

Art. 4.

La riscossione dell'imposta di ricchezza mobile e addizionale sui redditi derivanti da crediti dei quali è prorogata la riscossione a termini del presente decreto è sospesa, purchè gli Istituti di credito fondiario ne facciano domanda al Ministero delle finanze entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

La sospensione si estende anche al pagamento dei centesimi di guerra e dei diritti che gli Istituti di credito fondiario percepiscono dai mutuatari a titolo di abbonamento per le tasse di bollo registro e ipotecarie a termini dell'art. 27 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 5.

Con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, saranno determinati i Comuni rispetto ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — MEDA — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918 n. 33;

Decreta:

Le disposizioni dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 33 si applicano ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario su immobili situati in tutti i comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine e Venezia, non che in quelli della provincia di Vicenza compresi nei distretti di Bassano, Marostica, Schio, Thiene, Valdagno e nel circondario di Asiago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 gennaio 1918.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto coi ministri per gli affari esteri, per le colonie, per l'interno, per le finanze, per la guerra, per le armi e munizioni, per la marina, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro, e per i trasporti;

Visto l'art. 1, lett. *d)* del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405;

Decreta:

Art. 1.

Al Comitato interministeriale di coordinamento e di precedenza per gli approvvigionamenti nazionali istituito col decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405, è aggregata una « Giunta tecnica », incaricata di provvedere al collegamento continuativo tra le varie Amministrazioni dello Stato ed alla raccolta ed elaborazione dei dati da sottoporre al Comitato stesso.

La « Giunta tecnica » è altresì chiamata ad esaminare preliminarmente le proposte di approvvigionamento all'estero delle varie Amministrazioni e ad accertare se esistono disponibilità di tonnellaggio e di crediti in relazione ai criteri di precedenza stabiliti dal Comitato interministeriale.

Le proposte delle varie Amministrazioni potranno aver corso dopo l'approvazione della « Giunta tecnica ».

Art. 2.

La « Giunta tecnica » è costituita con decreto del ministro del tesoro ed è composta dei rappresentanti le varie Amministrazioni.

Ove alle decisioni delle Giunte manchi il consenso dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, decide il Comitato dei ministri.

Roma, 14 gennaio 1918.

ORLANDO - NITTI - SONNINO - COLOSIMO - MEDA - ALFIERI - DALLOLIO - DEL BONO - MILIANI - CIUFFELLI - R. BIANCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405, che istituisce il Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1918, col quale una « Giunta tecnica » composta dei rappresentanti le varie Amministrazioni è aggregata al Comitato predetto;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta tecnica aggregata al Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti è così costituita:

Presidente: gr. uff. prof. dott. Vincenzo Giuffrida, consigliere di Stato, segretario generale del Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti.

Comm. prof. dott. Alessandro Brizi, per il Ministero di agricoltura.

Capitano di corvetta Domenico Visco e tenente dott. Alfredo Stromboli, per il Ministero armi e munizioni.

Gr. cr. dott. Pompeo Bodrero, direttore generale, per il Ministero delle colonie.

Gr. uff. avv. Adolfo Berio, consigliere di Stato, per il Ministero d'industria, commercio e lavoro.

Generale comm. Enrico Merrone, direttore generale, per il Ministero ella guerra.

Capitano di fregata cav. Marco Viani e maggiore genio navale ing. cav. Umberto Pugliese, per il Ministero della marina.

Comm. dott. Carlo Conti Rossini, direttore generale, per il Ministero del tesoro.

Cav. ing. Enrico Pera e ing. Michele Mosca, per il Ministero dei trasporti.

Cav. Alberto Oblieght, per il Commissariato generale degli approvvigionamenti e consumi.

Maggiore cav. Felice Bensa, per il Commissariato generale dell'aeronautica.

Segretario: dott. cav. Giovanni Nicotra, ispettore capo nel Ministero dell'ind stria, commercio e lavoro.

Art. 2.

La Giunta tecnica è convocata dal presidente di sua iniziativa e dietro domanda dei singoli membri componenti.

Roma, 16 gennaio 1918.

Il ministro: NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con decreto Luogotenenziale del 9 dicembre 1917:

Bonanno Ignazio, applicato di 2ª classe nelle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° gennaio 1918 e per la durata di un anno.

Con decreto Luogotenenziale del 23 dicembre 1917:

Muscari Francesco, applicato di 2ª classe nelle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° novembre 1917 e per la durata di tre mesi.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 18 luglio 1917:

Vedove.

Salomone Maria di Blumetti Giuseppe, soldato, L. 630 — D'Elia Felicea di Di Leo Antonio, caporale, L. 890 — Tonelli Annunziata di Cantino Antonio, soldato, L. 680 — Bongiorno Maria di Falco Vincenzo, id., L. 630 — Pozzo Maria di D'Alleva Vincenzo, id., L. 630 — Tornesello Giorgia di De Luca Salvatore, id., L. 680 — Marzotti Maria di Giomarelli Remigio, id., L. 630 — Cafiaccio Maddalena di Nalente Giuseppe, id., L. 630 — Crepaldi Edmea di Crepaldi Giuseppe, id., L. 680 — Campochiaro Angela di Laspada Michelangelo, id., L. 680 — Comin Maria di Piva Giuseppe, id., L. 630.

Besso Pianetto di Bana Borga, soldato, L. 630 — Rocchi Maria di Roberti Noberto, caporale, L. 840 — Lazzari Clotilde di Ricci Giovanni, soldato, L. 680 — Scano Teresa di Ghiani Giuseppe, caporale, L. 840 — Gardino Adele di Campani Tomaso, soldato, L. 730 — Pellegrini Marianna di Raffaelli Antonio, tenente, L. 1650 — Rambaldi Isabella di Gaffoglio Giuseppe, soldato, L. 680.

Babitti Luigia di Bagni Prospero, soldato, L. 630 — Buonarota Annina di Costantini Giuseppe, id., L. 630 — Guerrini Teodora di Iacopucci Adriano, caporal maggiore, L. 940 — Cesare Maria di Pirisi Giovanni, soldato, L. 630 — Vespasiano Maria di Di Pardo Domenicantonio, caporale, L. 890 — Pietrucci Marianna di Demati Rocco, soldato, L. 680 — Dina Maria di Caruso Antonino, caporal maggiore, L. 840 — Ottaviani Michelina di Bellucci Marco, soldato, L. 680 — Richetto Vittoria di Re Virginio, id., L. 630 — Guerriero Maria di Ricciardi Angelo, id., L. 630 — Giangherotti Argia di Caciagli Angiolino, id., L. 630 — Portanova Maria di Mancusi Francesco, caporale, L. 840 — Ferraroni Corina di Paini Attilio, soldato, L. 830 — Della Penna Geltrude di Pracilio Cesario, id., L. 630 — Festa Agostina di Nianelli Giuseppe, sergente, L. 1120.

Brena Alessandrina di Mangili Luigi, soldato, L. 630 — Giasi Annunziata di Martenucci Leonardant, id., L. 630 — Salutari Matilde di Paolini Pasquale, id., L. 630 — Ranieri Antonia di Gregori Raffaele, id., L. 630 — Falcone Angela di Maddalena Giuseppe, id., L. 630 — Camillo Maria di Leggieri Pietro, id., L. 630 — Vera Maria di Branzitelli Ferdinando, id., L. 630 — Ietti Luigia di Locatelli Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Pozziani Elena di Pitti Luigi, soldato, L. 630 — Federighi Olimpia di Della Bella Alfredo, id., L. 630 — Mangiavacchi Isola di Marcocci Agostino, id. L. 630 — Lombardo Angela di Amati Santi, id., L. 630 — Zanni Carolina di Zovatti Tito, id., L. 630 — Sgura Concetta di De Alitri Vitantonio, id., L. 680 — Caporiccio Girolama di Talasso Salvatore, id., L. 630 — Porta Anna di Napoli Vito, id., L. 730 — Canonico Camilla di Patassi Giovanni, id. L. 630.

Calzolari Claudia di Dal Molin Olivo, soldato, L. 630 — Cuccagna Rosa di Sannucci Oreste, id., L. 630 — Valacchi Elisa di Pallasfini Giulio, id., L. 680 — Valtorta Rachele di Possenti Francesco, id., L. 630 — Tamaroglio Vittoria di Giachetti Giacomo, id., L. 630 — Vitale Caterina di Seneseri Giuseppe, id., L. 630 — Rizzuto Maria di Cardamone Giuseppe, id., L. 630 — Ragni Maria di Monelli Giuseppe, id., L. 680 — Giannelli Zelinda di Grossi Antonio, id., L. 630 — Stifanelli Giuseppa di Casilli Rosario, caporal maggiore, L. 840 — Brogioni Giulia di Borri Guido, id., L. 630 — Codispoti Caterina di Codispoti Giuseppe, id., L. 680 — Giudici Maria di Canova Giuseppe, id., L. 630 — Marenco Luigia di Pastorino Simone, id., L. 630 — Vacchi Adalgisa di Trevisani Roberto, id., L. 630 — Nicatra Angela di Aloi Liborio, id., L. 630 — Caloni Giovanna di Andreoni Angelo, id., L. 680 — Crestaldi Filomena di Perrone Giuseppe, id., L. 630.

Tosoni Assunta di Gregori Vincenzo, soldato, L. 630 — Barro Ernesta di Fabbio Silvio, id., L. 630 — Russo Nunzia di Russo Salvatore, id., L. 680 — Pucci Nerina di Carmignani Giovanni, id., L. 630 — Defendi Carolina di Vezzosi Pietro, id., L. 630 — Rosolin Valentina di Pavan Amedeo, id., L. 630 — Cerciello Rachele di Valentino Domenico, id., L. 630 — Marchi Paolina di Bianchini Raffaello, id., L. 630 — Mancin Olinda di Marchetti Emilio, id., L. 680 — Brambilla Emma di Turrini Dario, caporal maggiore, L. 840 — Vici Maria di Fiorani Venanzo, soldato, L. 680.

Felisi Teresa di Grandi Bassano, soldato, L. 630 — David Giulietta di Barcari Aldo, id., L. 630 — Capelli Martina di Rogate Giovanni, id., L. 630 — Martin Albina di Mercato Costante, id., L. 630 — Zerneri Maria di Maccarinelli Santo, id., L. 630 — Corno Giulia di Cambiaghi Giorgio, id., L. 630 — Iannone Maria di Coduti Antonio, id., L. 630 — Godano Eugenia di Sasia Simone, id., L. 630 — Corninazzini Angela di Galleazzi Alfonso, id., L. 630 — Gherardi Sofia di Marconi Primo, id., L. 680 — Coldani Carlotta di Farfaletti Alessandro, id., L. 630 — Carzana Domenica di Ranzoni Carlo, id., L. 630 — Tombolini Rosa di Paolini Lorenzo, id., L. 630.

Olivieri Annunziata di Diomedi Marone, soldato, L. 630 — Pistorozzi Armida di Prampoletti Pacifico, caporal maggiore, L. 840 — Spani Giulia di De Rosa Vito, caporale, L. 840 — Ridolfi Enrichetta di Guzzardi Giovanni, soldato, L. 730 — Rabbini Giuseppa di Gandolfi Vittorio, id., L. 630 — Ombello Carmela di Zita Giovambattista, id., L. 630 — Santangeli Angela di De Santis

Domenico, sold., L. 630 — Romboli Giustina di Bennati Attilio, id., L. 630 — Mantini Anna di Ruggieri Giacomo, id., L. 630 — Novara Maria di Galliani Carlo, id. L. 630 — Zava Elide di Lena Rosolindo, id., L. 630 — Buccolo Rosa di Gusmi Antonio, caporale, L. 840.

Callà Elisabetta di Digiglio Domenico, soldato, L. 630 — Rosati Enrichetta di Del Buono Giuseppe, id., L. 630 — Rota Rosa di Gaglione Vincenzo, id., L. 630 — Pietra Giovanna di Colinelli Ettore, id., L. 630 — Barbieri Luigia di Provolo Emilio, id., L. 630 — Recchia Maria di Corrado Michele, id., L. 630 — Giordano Grazia di Costantino Placido, id., L. 630 — Cacciali Amalia di Campanini Giuseppe, id., L. 630 — Scagliotti Antonietta di Giambone Giuseppe, id., L. 630 — D'Alvise Settimia di Chiandelli Luigi, id., L. 630 — Vello Genoveffa di Furlanetto Benedetto, id., L. 630 — Colombo Antonia di Pozzoli Enea, id., L. 630 — Piazza Mariantonia di Salvaggio Giuseppe, id., L. 630 — Bosetti Lucia di Mirani Luigi, id., L. 680.

Russo Maria di Rubino Michele, caporale, L. 840 — D'Agostino Maria di Ciaramella Alfonso, soldato, L. 680 — Speltri Malvina di Bergamaschi Maria, id., L. 630 — Garofalo Emilia di De Giorgio Crescenzo, id., L. 630 — Poggi Noema di Bugli Luigi, id., L. 630 — Rana Giacoma di Gadaleta Angelantonio, id., L. 630 — Zavaglia Maria di Franco Michele, id., L. 630 — Maghi Teresa di Bombardi Dante, id., L. 630 — Calabrese Damiana di Gulino Giuseppe, id., L. 630 — Conteo Carmela di Del Vecchio Vincenzo, id., L. 630 — Cataldo Teresa di Antolino Carlo, id., L. 630.

Santanni Maria di Natali Luigi, soldato, L. 630 — Santarsiero Vita di Stolfi Nennido, id., L. 630 — Campadelli Maria di Maggi Pietro, id., L. 630 — Nella Maria di Lozito Angelo, id., L. 630 — Di Bella Domenica di Nosaro Antonino, id., L. 630 — Gaborin Augusta di Fietta Antonio, id., L. 630 — Lucernoni Domenica di Barboni Lorenzo, id., L. 630 — De Rossi Pasqua di Beordo Giuseppe, id., L. 730 — Rossi Genoveffa di Scacchi Cesare, id., L. 630 — Mannaro Maria di Palmato Giovanni, id., L. 630 — Sampino Nunzia di Sottile Filippo, id., L. 630.

Vichi Elvira di Coli Igino, soldato, L. 630 — Giacomantonio Filomena di Tristani Gaetano, id., L. 630 — Ricci Giovannina di Saccacci Nazzareno, id., L. 630 — Caretto Giuseppina di Macco Giuseppe, id., L. 630 — Giannino Emilia di Piazzollo Lorenzo, id., L. 630 — Mallanaci Maria di Malara Giovanni, id., L. 730 — Signorelli Norina di Rossi Pietro, id., L. 630 — Rotondo Carmina di Luongo Francesco, id., L. 630 — Varriano Rosa di Carriero Angelo, id., L. 630 — Peroni Erminia di Zoppi Bernardo, id., L. 630 — Vailati Maria di Sponchioni Cecilio, id., L. 630 — Tabini Assunta di Medri Guglielmo, caporale, L. 840 — Sodi Annina di Faneschi Dario, id., L. 990.

Vitiello Rosa di Cesarano Enrico, soldato, L. 630 — Zicari Rosa di Affortunato Luigi, id., L. 630 — Ricci Oliva di Cerrini Luigi, id., L. 630 — Volta Elvira di Labò Luigi, id., L. 630 — Femia Teresa di De Blasio Salvatore, id., L. 630 — Del Fabro Maddalena di Zurini Alessandro, id., L. 630 — Zagolin Rosa di Ponchio Valentino, L. 630 — Carrozzo Leonarda di Bevilacqua Francesco, id., L. 630 — Gibelli Elisa di Pavani Giorgio, id., L. 630 — Giannelli Anna di Mangiatordi Pietro, id., L. 630 — Segato Amalia di Bellini Pietro, id., L. 630 — Zanette Angela di Carniel Domenico, caporal maggiore, L. 840 — Trovati Maria di Nagari Natali, soldato, L. 630.

Gargiulo Consolata di Izzo Salvatore, soldato, L. 630 — Maltese Giovanna di Di Stefano Giuseppe, id., L. 630 — Maestri Eglantina di Secozzoli Roberto, id., 780 — Zigales Alì Vincenza di Amata Antonio, id., L. 630 — Riccinocchi Carmela di Sceppacerqua Nicolangelo, id., L. 630 — Gasparini Maria di Picco Giacomo, caporal maggiore, L. 840 — Esposito Maria di Maccarone Nicola, soldato, L. 630 — Pons Virginia di Allemandi Antonio, sergente, L. 1120 — Gibilisco Francesca di Bombaci Salvatore, soldato, L. 630 — Vignolle Antonietta di Dal Farra Luigi, id., L. 630 — Vicario Maddalena di Citterio Giovanni, sold., L. 630 — Pesca Antonia di D'Amico Vito, id., L. 630.

Genitori.

Perotto Emanuele di Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Pagano Luigi di Francesco, soldato, L. 630 — Martorella Paolina di Capo Pasquale, id., L. 630 — Ferrari Coriolano di Francesco, caporale, L. 840 — Scarone Vittorio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Patuelli Carlo di Giovanni, id., L. 630 — Ceminara Raffaele di Gabriele, id., L. 420 — Delprato Costanzo di Francesco, id., L. 630 — Filippi Agostino di Raimondo, id., L. 315 — Nuvoli Giuseppe di Giammaria, id., L. 630 — Galli Elissio di Tommaso, id., L. 630 — Palumbo Francesco di Guarino, id., L. 630 — Bellini Massimino di Alberto, id., L. 630.

Baieri Giovanni di Umberto, caporale, L. 840 — Giordanengo Giacomo di Donato, soldato, L. 420 — Caimi Maria di Pavesi Carlo, id., L. 630 — Huber Maria di Schileo Giuseppe, sottotenente, L. 1078 — Riili Nicasio di Giorgio, soldato, L. 630 — Barsotti Aurelio di Stefano, id., L. 630 — Conti Pietro di Nello, sergente, L. 1120 — Motta Pietro di Mario, soldato, L. 630 — Fontani Bernardino di Agide, id., L. 630 — Ferraro Vincenzo di Emanuele, tenente, L. 1500 — Tassinari Edoardo di Ezio, soldato, L. 630 — Gianella Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Baccelli Stella di Maffei Achille, id., L. 630 — Lombardi Donato di Francesco, id., L. 630.

Mastronardi Simone di Francesco, sottotenente, L. 1500 — Mercati Angelo di Agostino, soldato, L. 630 — Russo Vincenzo di Luigi, id., L. 630 — Rossi Pasquale di Narciso, id., L. 630 — Mazzanti Alessandro di Ferdinando, id., L. 630 — Giavazzi Angelo di Pericle, id., L. 630 — Gonella Attilio di Francesco, id., L. 630 — Talamelli Antonio di Giuseppe, id., L. 630 — Gaetani Enrico di Carlo, id., L. 630.

Rebuffa Serafino di Mario, soldato, L. 270 — Parrini Oreste di Lionello, id., L. 630 — Bardin Elisabetta di Dal Brollo Gregorio, id., L. 630 — Barba Antonio di Alfredo, id., L. 630 — Bonini Vincenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Turla Pietro di Angelo, id., L. 630 — Giannetti Oreste di Alfredo, id., L. 630 — Renzi Angela di Capraresi Democrate, id., L. 630 — Ghilardi Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Mastrososato Vincenzo di Rosato, id., L. 630 — Zampieri Ludovico di Genesio, id., L. 630 — Fiandino Giovanni di Michele, id., L. 420 — Padasino Giovanni di Carlo, id., L. 630 — Volterri Francesco di Alisio Giovanni, id., L. 510 — Rupil Veronica di Di Qual Pietro, id., L. 630 — Barreca Giovanni di Francesco, id., L. 630 — Palma Beniamino di Donato, sergente maggiore, L. 1120 — Cappelletti Adriano di Guido, soldato, L. 630 — Arneodo Andrea di Andrea, id., L. 630.

Cappellaro Giacomo di Pietro, soldato, L. 630 — Lilli Giovanni di Matteo, id., L. 630 — Gatti Alessandro di Pietro, id., L. 630 — Bongiorni Marina di Vigevani Luigi, id., L. 630 — Macherelli Gaspero di Agidio, id., L. 630 — Sette Giuseppe di Stefano, id., L. 630 — Graccione Paolo di Calogero, id., L. 630 — Germani Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Sorce Calogero di Francesco, id., L. 630 — Caranta Anna di Caranta Domenico, id., L. 630 — Bonafede Vincenzo di Pellegrino, id., L. 630 — Berardelli Pietro di Angelo, id., L. 630 — Callarà Santo di Giuseppe, id., L. 630 — Materia Maria di Callarà Giuseppe, id., L. 630 — Gardenghi Maria di Gaibà Alfonso, id., L. 630.

Giannini Orazio di Salvatore, soldato, L. 630 — Bellotti Carlo di Giulio, caporale, L. 840 — Pasetti Cesare di Giuseppe, soldato, L. 630 — Giorgetti Maria di Breschi Felice, id., L. 630 — Giorso Giovanni di Emilio, id., L. 630 — Grasso Raffaela di Catapane Emanuele, id., L. 630 — Ravese Domenico di Cosimo, id., L. 630 — Bergia Antonio di Giov. Battista, id., L. 630 — Lampertico Luigia di Villa Antonio, id., L. 630 — Turrisi Pietro di Francesco, id., L. 630 — Aurimenti Maria di Tasso Luigi, id., L. 630 — Roveda Francesco di Santino, id., L. 630 — Zappa Carlo di Antonio, id., L. 630 — Ramondo Vincenzo di Vincenzo, id., L. 630 — Pasqualon Giovanni di Leandro, id., L. 630 — Popa Giov. Battista di Mario, id., L. 630 — Santacroce Marco di Michele, id., L. 630.

Ministero delle poste e dei telegrafi

PROSPETTO delle entrate postali del 1° trimestre dell'esercizio 1917-918 confrontate con quelle del 1° trimestre dell'esercizio 1916-917.

ESERCIZIO 1917-918

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
65	**Poste:**						
a	Francobolli per corrispondenze	13,742,552 38	14,459,109 49	13,450,506 07	41,652,167 94	—	41,652,167 94
b	Francobolli per pacchi	438,784 50	435,373 30	424,545 05	1,298,702 85	—	1,298,702 85
c	Buoni risposta	1,323 20	2,190 40	2,146 —	5,659 60	—	5,659 60
d	Biglietti postali	36,550 60	38,598 50	41,179 65	116,328 75	—	116,328 75
e	Cartoline per corrispondenze	2,515,538 60	2,127,132 70	2,115,799 30	6,758,470 60	—	6,758,470 60
f	Cartoline per pacchi	676,905 40	661,300 25	635,285 45	1,973,491 10	—	1,973,491 10
g	Segnatasse per corrispondenze	863,675 60	882,060 65	912,417 30	2,658,153 55	—	2,658,153 55
h	Segnatasse per commissioni	1,180 50	972 90	907 50	3,060 90	—	3,060 90
i	Francatura di giornali, periodici, ecc.	164,194 35	180,859 18	165,852 35	510,905 88	—	510,905 88
l	Riscossioni diverse	44,627 54	7,040 02	6,343 11	58,010 67	—	58,010 67
m	Carte-valori postali fuori corso	1,272 05	1,628 65	466 75	3,367 45	—	3,367 45
n	Tasse per emissione vaglia, titoli di credito, ecc.	894,598 60	881,923 30	823,200 65	2,599,722 55	—	2,599,722 55
o	Tasse per nolo di caselle, bolgette, ecc.	63,873 —	22,620 —	20,140 —	106,633 —	—	106,633 —
p	Diritti per lo scambio di pacchi, ecc., da o per l'estero	90,762 15	101,420 85	96,882 91	289,065 91	—	289,065 91
q	Canoni per concessioni a privati per servizio recapito espressi	1,290 —	—	1,290 —	2,580 —	—	2,580 —
r	Tasse dei porti assegnati	426,225 75	329,313 95	334,096 10	1,089,635 80	—	1,089,635 80
s	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere	—	2,758 78	—	2,758 78	—	2,758 78
t	Quote di concorso dei Comuni	2,470 38	2,559 50	2,713 58	7,743 46	—	7,743 46
u	Importo dei vaglia perenti	—	—	—	—	—	—
v	Tasse vaglia cambiari per gli emigrati	—	—	—	—	—	—
	Buste militari	—	—	—	—	—	—
	Totali	19,965,824 60	20,136,862 42	19,033,771 77	59,136,458 79	—	59,136,458 79

ESERCIZIO 1916-917

Num.	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Luglio	Agosto	Settembre	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
63	**Poste:**						
a	Francobolli per corrispondenze	11,180,731 21	12,310,942 71	11,766,415 98	35,258,089 90	—	35,258,089 90
b	Francobolli per pacchi	390,053 90	332,217 95	325,132 60	1,047,404 45	—	1,047,404 45
c	Buoni risposta	3,561 30	3,702 80	3,057 —	10,321 10	—	10,321 10
d	Biglietti postali	52,495 65	51,004 85	51,691 25	155,191 75	—	155,191 75
e	Cartoline per corrispondenze	1,819,781 60	2,174,952 85	1,964,866 55	5,959,601 —	—	5,959,601 —
f	Cartoline per pacchi	625,583 55	534,566 25	610,568 75	1,770,718 55	—	1,770,718 55
g	Segnatasse per corrispondenze	651,832 35	716,979 30	704,346 55	2,073,158 20	—	2,073,158 20
h	Segnatasse per commissioni	1,143 30	1,025 70	972 90	3,141 90	—	3,141 90
i	Francatura di giornali, periodici, ecc.	257,606 05	278,722 55	260,583 25	796,911 85	—	796,911 85
l	Riscossioni diverse	21,857 91	4,184 71	6,978 49	33,021 11	—	33,021 11
m	Carte-valori postali fuori corso	161 35	233 40	216 10	610 85	—	610 85
n	Tasse per emissione vaglia, titoli di credito, ecc.	754,480 85	783,633 15	735,328 10	2,273,442 10	—	2,273,442 10
o	Tasse per nolo di caselle, bolgette, ecc.	59,010 —	20,139 —	18,575 —	97,724 —	—	97,724 —
p	Diritti per lo scambio di pacchi, ecc., da o per l'estero	49,912 76	53,618 58	70,977 28	174,508 62	—	174,508 62
q	Canoni per concessioni a privati per servizio recapito espressi	1,290 —	—	—	1,290 —	—	1,290 —
r	Tasse dei porti assegnati	239,241 59	257,987 60	204,300 20	701,529 39	—	701,529 39
s	Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere	—	21,129 65	55,534 74	76,664 39	—	76,664 39
t	Quote di concorso dei Comuni	1,344 10	2,422 85	3,433 35	7,200 30	—	7,200 30
u	Importo dei vaglia perenti	—	—	—	—	—	—
v	Tasse vaglia cambiari per gli emigrati	—	—	4,571 20	4,571 20	—	4,571 20
	Buste militari	282,983 —	188,069 10	19,490 20	490,542 30	—	490,542 30
	Totale	16,393,070 47	17,735,533 —	16,807,039 49	50,935,642 96	—	50,935,642 96
	Differenza nell'esercizio – in più	3,572,754 13	2,401,329 42	2,226,732 28	8,200,815 83	—	8,200,815 83
	Differenza nell'esercizio – in meno	—	—		—	—	—

PROSPETTO delle entrate telegrafiche del 1° trimestre dell'esercizio 1917-918 confrontate con quelle del 1° trimestre dell'esercizio 1916-917.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Luglio	Agosto	Settembre	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
	Esercizio 1917-918:						
66	Corrispondenza telegrafica:						
	1° Telegrammi privati	3,173,751 08	3,200,444 85	3,377,442 63	9,751,638 56	—	9,751,638 56
	2° Debiti di Amministrazioni telegrafiche per la corrispondenza rispettiva:						
	a) Amministrazioni italiane	504 27	2,975 13	119,928 50	123,407 88	—	123,407 88
	b) Amministrazioni estere	1,278 54	—	369 05	1,647 59	—	1,647 59
	3° Tasse dovute dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero e tasse eventuali per espresso e simili	148 95	320,720 —	21,837 —	342,705 95	—	342,705 95
	Totali . . .	3,175,682 82	3,524,139 98	3,519,577 18	10,219,399 98	—	10,219,399 98
	Esercizio 1916-917:						
64	Corrispondenza telegrafica:						
	1° Telegrammi privati	2,803,169 34	2,779,194 09	2,725,577 19	8,307,880 62	—	8,307,880 62
	2° Debiti di Amministrazioni telegrafiche per la corrispondenza rispettiva:						
	a) Amministrazioni italiane	—	549 85	2,261 77	2,811 62	—	2,811 62
	b) Amministrazioni estere	—	234 20	45,311 —	45,545 20	—	45,545 20
	3° Tasse dovute dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero e tasse eventuali per espresso e simili	82,900 10	1,351 70	406,626 80	490,878 60	—	490,878 60
	Totali . . .	2,886,009 44	2,781,329 84	3,179,776 76	8,847,116 04	—	8,847,116 04
	Differenza nell' esercizio . . . . in più .	289,673 38	742,810 14	339,800 42	1,372,283 94	—	1,372,283 94
	Differenza nell' esercizio . . . . in meno .	—	—	—	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 28).

1ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico – Quantità: nominativi	Quantità: al portatore	Quantità: misti	Ammontare: Rendita	Ammontare: Capitale	Decorrenza
519	13-4-1917	Banca d'Italia di Verona	Dossi Umberto di Mario. (Pos. n. 613553)	—	1	—	7 —	Cons. 3,50 %	1-1-1917

Roma, 19 gennaio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 22 gennaio 1918, da valere per il giorno 23 gennaio 1918:

Franchi	147.81	Dollari	8.43 1|2
Lire sterline	40.17 1|2	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	189.60	Lire oro	—

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 22 gennaio 1918.

	Corso medio
Titoli di Stato.	—
CONSOLIDATI:	
Rendita 3,50 % netto	78 42
Rendita 3,00 % lordo	55 50
Prestito 5 % netto	89 37
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	80 81
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	80 81
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 84
Obbligazioni 3 % netto redimibili	351 —
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	294 85
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	427 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	455 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	343 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	345 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	571 50
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	300 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 68
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	402 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	469 86
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	434 55
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	481 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1|2 %	501 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	442 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	503 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	472 75

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1\|2 0\|0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0\|0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1\|2 0\|0 e 3 0\|0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *22 gennaio 1918* (Bollettino di guerra n. 973).

Nelle regioni Zurez e Zugna (Val Lagarina), fra il Brenta e le pendici occidentali del Monte Grappa, sul medio corso della Piave, le artiglierie spiegarono azioni persistenti e vivaci.

Ad ovest di Marco (sinistra Adige) nuclei nemici in ricognizione furono fatti ripiegare col fuoco, e a nord di Fagarè vennero ricacciati da nostri riparti esploranti.

Sul Pasubio, a lavori di approccio dell'avversario opponemmo il tempestivo brillamento di due nostre contromine.

Diaz.

Settori esteri.

Continuano sul settore occidentale i colpi di mano, gli scontri di pattuglie e i cannoneggiamenti intermittenti. Queste azioni però, perchè sporadiche, non hanno sinora che un interesse esclusivamente locale, non impegnando la situazione strategica dei belligeranti.

Anche in Macedonia le operazioni militari si limitano da qualche tempo a piccoli combattimenti per la conquista di qualche trincea o posto fortificato.

Aviatori inglesi, migliorando il tempo, hanno ieri bombardato nuovamente gli aerodromi di Courtrai, gli accantonamenti di Roulers e di Rombeko, le acciaierie di Thionville e i nodi ferroviari di Bernadorf e di Arnaville.

In Macedonia essi hanno volato, gettando con successo bombe, sulle organizzazioni nemiche della regione di Verres e su un treno della ferrovia Serres-Drama.

L'Ammiragliato inglese comunica il rapporto particolareggiato sull'azione svoltasi ai Dardanelli.

Secondo il rapporto, le forze navali inglesi furono attaccate dal *Breslau* e dal *Goeben* la mattina del 20 corrente a circa tre chilometri a nord-est della punta di Imbro. Approfittando della maggiore portata dei loro cannoni, le navi turche ebbero ben presto ragione dei monitori inglesi. Tuttavia, mentre il *Breslau* si ritirava dal combattimento, a circa nove chilometri a sud del capo di Kephalo, ebbe una serie di esplosioni a bordo che ne cagionarono l'affondamento.

Il *Goeben*, invece, sarebbe riuscito a rientrare ai Dardanelli se non avesse urtato in una mina, che lo fece piegare verso poppa con una inclinazione dai 10 a 15 gradi; allora sia perchè attaccato da idrovolanti inglesi, che lo colpirono in pieno presso Chanak, sia perchè fortemente danneggiato, esso fu obbligato ad incagliare, per salvarsi, presso la punta di Nagara.

Le cacciatorpediniere inglesi *Tigress* e *Lizzard* che inseguivano il *Goeben*, dovettero ritirarsi perchè cannoneggiate dalle batterie della costa del capo Helles.

Velivoli inglesi hanno annunciato nel pomeriggio di lunedì che il *Goeben* è sempre incagliato nella stessa posizione.

Sulle azioni militari svoltesi ieri in Francia e in Macedonia l'*Agenzia Stefani* pubblica maggiori notizie con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 22. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Champagne un colpo di mano tedesco, a ovest della fattoria di Navarin, non ha dato alcun risultato.

Nella regione di Auberive pattuglie francesi ricondussero prigionieri.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

PARIGI, 22. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Un colpo di mano nemico su nostri piccoli posti a nord di Reims

è fallito sotto i nostri fuochi. Da parte nostra abbiamo effettuato una riuscita incursione nelle linee tedesche ad ovest della fattoria Navarin. Un nostro reparto è penetrato sino alla terza linea nemica, e, dopo avere operato numerose distruzioni, ha ricondotto una diecina di prigionieri.

Sulla riva destra della Mosa la lotta di artiglieria è continuata abbastanza viva sul fronte Bezonvaux-bosco Le Chaume.

Niente da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 22. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice:

Durante la scorsa notte il nemico ha tentato ad est di Ypres alcune incursioni che sono state respinte.

Del resto la notte fu calma su tutto il fronte.

LONDRA, 22. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

La notte scorsa durante scaramuccie tra pattuglie ad est di Ypres prendemmo due mitragliatrici. Stamane di buon'ora i tedeschi hanno effettuato un colpo di mano contro un nostro posto a sud di Saint-Quentin. Due nostri uomini mancano. Durante la giornata l'artiglieria tedesca ha spiegato qualche attività sul fronte di Cambrai.

PARIGI, 22. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 21 corrente dice:

Le truppe britanniche hanno effettuato con successo un raid presso il lago di Butkovo. Nella valle dello Scumbi abbiamo respinto forti ricognizioni nemiche.

CRONACA ITALIANA

Il presidente del Consiglio, on. Orlando, a Parigi — Ieri, alle 10,30, giunse a Parigi l'on. Orlando, col commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi on. Crespi, ricevuto dall'ambasciatore d'Italia conte Bonin e da rappresentanti del presidente del Consiglio Clémenceau e dei ministri Pichon e Simon.

Nel pomeriggio l'on. Clémenceau ebbe con l'on. Orlando un lungo colloquio.

L'Opera nazionale pro-combattenti. — L'on. Nitti, ministro del tesoro, mentre attende a concretare le finalità economiche e sociali dell'Opera nazionale di assistenza finanziaria, tecnica e morale a favore dei combattenti - la quale dovrà sorgere come ente di diritto pubblico, con sua personalità giuridica, con amministrazione autonoma, costituita con rappresentanza delle classi industriali, commerciali, agricole, operaie - compiacendosi dell'iniziativa « La Patria riconoscente » ha invitato il Comitato all'uopo costituitosi in Milano ad intensificare la raccolta dei fondi necessari per dotare l'Opera nazionale pro-combattenti di un cospicuo capitale sociale.

Tutti i fondi raccolti dovranno essere rinvestiti in titoli del 5° prestito di guerra e depositati a nome dell'Opera nazionale presso la Banca d'Italia.

Istituzione di una Camera di commercio francese a Torino. — Ieri, nel pomeriggio, ebbe luogo, in forma solenne, in un locale della Galleria Subalpina, l'inaugurazione del nuovo Istituto, con intervento di autorità, rappresentanze dei Governi d'Italia e di Francia, cospicue notabilità del ceto commerciale ed industriale e sceltissimo pubblico.

Parlarono, inneggiando nobilmente all'amicizia delle nazioni sorelle, per il Governo francese il console comm. Filippi, per la Camera di commercio francese il comm. Craponne, per il Governo italiano l'on. Morpurgo, l'on. sen. Frola, sindaco di Torino, in nome della città, il comm. Bocca, presidente della Camera di commercio torinese.

Dal presidente della inaugurata Camera commerciale comm. Craponne vennero inviati i seguenti telegrammi:

« *S. E. Ciuffelli - Ministro commercio* — Roma.

Camera commercio francese Torino profondamente grata V. E., che volle farsi rappresentare inaugurazione da S. E. Morpurgo, che portò alta la voce fraternità, cordialità e solidarietà nazioni sorelle alleate, porge Vostra Eccellenza atti sua profonda devozione, augurando che opera nuovo istituto crei nuovi e stretti vincoli che nulla potrà rallentare ».

« *Signor Clementel - Ministro commercio.* — Parigi.

Signor Morpurgo, sottosegretario di Stato commercio, rappresentanza signor ministro Ciuffelli, ha voluto assistere oggi alla inaugurazione Camera di commercio Torino. Rappresentanza Governo italiano si propone di associare V. E. alla manifestazione che prova la cordialità dei rapporti delle nazioni sorelle e rende legittime le più liete speranze per una opera utile della nostra organizzazione. Membri della Camera commercio francese, riuniti in questa occasione, pregano V. E. di gradire l'espressione della loro profonda devozione.

Presidente: *Craponne* ».

Per i pacchi ai nostri prigionieri. — È noto che prossimamente le spedizioni di pacchi ai nostri prigionieri in paese nemico saranno ammesse soltanto dietro presentazione della tessera.

Si raccomanda quindi agli interessati di volere al più presto provvedersi di detta tessera, che viene rilasciata - su domanda anche soltanto verbale - dalle stazioni dei RR. carabinieri, e senza la quale essi, all'entrata in vigore della nuova disposizione non potrebbero più inviare soccorsi ai prigionieri in paese nemico.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BUENOS AYRES, 21. — Un complotto organizzato per far saltare sei vagoni di alcool destinato agli alleati è stato scoperto dalla polizia che ha potuto evitare il misfatto. Si tratterebbe di un attentato tedesco.

PIETROGRADO, 22. — L'organo ufficioso dei bolsceviki pubblica un articolo, dovuto a Trotzki, il quale fa comprendere che le trattative di pace di Brest Litovsk non sembrano dover dare altri risultati che quelli finora ottenuti.

PARIGI, 22. — Il *Petit Journal* ha avuto una conversazione col ministro della guerra italiano generale Alfieri, che si è recato a visitare il fronte francese. Il ministro ha dichiarato che è venuto a portare ai difensori di Verdun il fraterno saluto dei difensori della Piave. Ha soggiunto che l'esercito italiano riorganizzato ha saputo opporre all'invasore una barriera insormontabile. Tutta l'Italia è in piedi. Il ministro ha terminato dicendo che la sua ultima visita sul fronte della Piave gli ha lasciato una impressione di forza e di fierezza, resa più bella dalla presenza delle superbe e meravigliose truppe alleate.

LONDRA, 22. — La Camera dei Lordi ha approvato con 132 voti contro 42 un emendamento al progetto di legge della riforma elettorale, dichiarandosi in massima favorevole alla rappresentanza proporzionale.

Il Governo, pur desiderando di non pronunciarsi sulla questione ha fatto notare che l'emendamento avrà per risultato di ritardare l'approvazione del progetto di legge alla Camera dei Comuni, avendo questa già respinto tre volte il sistema della rappresentanza proporzionale ed essendo da prevedere che lo respingerà probabilmente di nuovo quando il progetto di legge le sarà rinviato.

LONDRA, 22. — Nuovi regolamenti decretati dal controllore dei viveri diminuiscono il consumo della carne, del pane e dello zucchero serviti negli alberghi e nei restaurants, ed ordinano il divieto del consumo della carne due giorni la settimana, cioè il martedì ed il venerdì a Londra e il mercoledì e il venerdì in Provincia.

PARIGI, 22. — Boret annunzia che dal 29 gennaio sarà istituito a Parigi e nei sobborghi il razionamento del pane.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*